



LOBOSCO  
ANNA  
26.11.2021  
12:37:17  
UTC



EMILIANO  
MICHELE  
26.11.2021  
14:52:09  
UTC



*Regione Puglia*  
*Segreteria Generale della Giunta Regionale*

**Disegno di Legge N. 238 del 25/11/2021**

**Disegno di legge regionale recante “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i., derivante dalla sentenza n.581/2018 del TAR Puglia – Bari.**



# REGIONE PUGLIA

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ  
URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE E DEL PAESAGGIO**

---

## SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

---

**Codice CIFRA: AST/SDL/2021/00003**

**OGGETTO:** Disegno di legge regionale recante "Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i., derivante dalla sentenza n.581/2018 del TAR Puglia – Bari.

## RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e novellato dall'art. 38 ter del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio delle Regioni che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.

Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Il citato art. 73 dispone quanto segue:

1. "" Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; (omissis)
4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.""

Alla luce della suddetta normativa, occorre riconoscere con legge regionale la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 581/2018 del TAR Puglia - Bari.

In relazione specificamente al debito fuori bilancio in argomento, si espone quanto segue.

Con ricorso n.1145/2017 i sigg. (omissis) citano la Regione Puglia ed il Comune di Manduria, non costituiti in giudizio, per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia sull'istanza di rettifica degli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale per errata localizzazione e/o perimetrazione dei beni paesaggistici "boschi" ed ulteriori contesti paesaggistici "Area di rispetto dei Boschi", presentata in data 30.6.2016.

I sigg. (omissis) nella dichiarata qualità di proprietari di un appezzamento di terreno sito nel Comune di Manduria — Contrada Demani - catastalmente identificato al foglio 134, particelle nn. (omissis) 46 e 93, premettono di aver presentato istanza al predetto Comune ed alla locale Soprintendenza, intesa alla realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale, negativamente osservata ex art. 10 bis 1. n. 241/90 dalla civica amministrazione, ricadendo l'erigendo manufatto in zona sottoposta a vincoli idrogeologici ed in area di rispetto dei boschi del vigente PPTR, ostative all'ammissibilità di nuove costruzioni.

I sigg. (omissis) dichiarano, inoltre:

- di aver replicato alle citate osservazioni con controdeduzioni intese a precisare che le particelle de quibus oltre a non essere interessate da beni paesaggistici "boschi", sono circondate soltanto da macchia mediterranea mista ad ulivi, sollecitando apposito sopralluogo della Commissione per il Paesaggio che, a mezzo di apposita ricognizione dello stato dei luoghi, condivideva le formulate osservazioni, esprimendosi per la compatibilità dell'intervento, previo interpello della Regione Puglia finalizzato alla correzione della vestizione del vincolo da "Bosco" a "formazioni arbustive in evoluzione naturale";

- di aver quindi presentato, in data 30.6.2016 istanza alla Regione Puglia di aggiornamento e rettifica degli elaborati del PPTR giammai esitata con atto espresso, bensì soltanto con un preavviso di rigetto in data 12.9.2016, per cui i ricorrenti, avendone interesse, hanno impugnato il silenzio serbato, rimarcando in primis l'erroneità del contenuto del preavviso di rigetto dal N. 01145/2017 REG.RIC., dal momento che, contrariamente a quanto ritenuto, l'istanza per la correzione della vestizione del vincolo — bosco — non riguarda i fondi di proprietà attorea, bensì quelli confinanti lungo i lati destro e sinistro.

La Sentenza n.581/2018 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Terza, sul ricorso n.1145/2016, ha accolto e dichiarato l'obbligo della Regione Puglia di definire l'istanza presentata dai ricorrenti in data 30 giugno 2016, intesa alla rettifica degli elaborati del PPTR, entro il termine di giorni sessanta, decorrenti dalla comunicazione (o notificazione se antecedente) della presente pronuncia. Altresì, ha condannato la Regione Puglia al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori come per legge; contributo unificato refuso.

A fronte del suddetto dispositivo, con nota del 6 ottobre 2021, l'avvocato di parte ha chiesto all'Avvocatura regionale il pagamento di quanto liquidato a favore dei suoi assistiti dalla sentenza in oggetto, specificando sia il pagamento della somma di € 1.759,12 (come da allegato conteggio) che le coordinate bancarie per effettuare il relativo versamento.

Con PEC dell'11.10.2021 l'avvocatura regionale ha trasmesso la nota prot. n.9856 del 07/10/2021, chiedendo la corresponsione delle somme dovute dalla Regione Puglia e trasmettendo la suddetta documentazione inviata dall'avvocato di parte.

È necessario, pertanto, dare esecuzione alla sentenza n. 581/2018 per quanto attiene alle spese di lite, oltre accessori come per legge e contributo unificato refuso, con la corresponsione ai sigg. (omissis) della somma di:

€ 1.759,12, così specificata:

Competenze liquidate	1.000,00
Spese forfettarie 15%	150,00
Cassa previdenza 4% su € 1.150,00	46,00
IVA22% su€1.196,00	263,12
Contributo unificato	300,00

L'atto di impegno e liquidazione della somma € 1.759,12 resta subordinato al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale, nelle forme previste dall'art. 73 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i..

Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione Paesaggio

(ing. Barbara Loconsole)  
LOCONSOLE BARBARA  
22.10.2021 14:37:42  
UTC

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio, Qualità Urbana

(ing. Paolo Francesco GAROFOLI)

GAROFOLI Paolo Francesco  
24.10.2021 18:16:29  
GMT+00:00

L'ASSESSORA ALL'AMBIENTE E PAESAGGIO

(Avv. Anna Grazia MARASCHIO)

MARASCHIO  
ANNAGRAZIA  
25.10.2021  
09:15:08 UTC

La Giunta, valutata l'imminente scadenza dei termini di legge per le variazioni di bilancio necessarie a finanziare i debiti fuori bilancio oggetto di riconoscimento, nonostante la contestuale adozione nella seduta odierna delle nuove linee guida sui riconoscimenti dei debiti fuori bilancio, decide di approvare tutti gli schemi dei disegni di legge già pervenuti alla Segreteria Generale della Giunta, la cui istruttoria è stata già completata.

Il Segretario Generale  
della Giunta Regionale  
Dott.ssa Anna Loconsole

**SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE**

**Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i., derivante dalla sentenza n. 581/2018 del TAR Puglia - Bari.**

**Art. 1**

**(Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.)**

**Il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 581/2018 del TAR Puglia - Bari dell'importo di € 1.759,12 è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, e novellato dall'art. 38 ter del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, in favore dei sigg. (omissis).**

**Art. 2**

**(Norma finanziaria)**

**Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui all'art. 1 si provvede come segue:**

**la somma dovuta a titolo di spesa di lite pari ad €1.759,12 è imputata sulla**

**Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma 11 – Altri servizi generali**

**Titolo 1 – Spese correnti**

**Capitolo U0001317 "Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali" del Bilancio regionale esercizio finanziario 2021.**

**Il Segretario  
della Giunta Regionale  
Domenico Faraone**